

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO

stipulata tra la

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento (TN) – P. IVA 00337460224

e

.....
(Impresa Assicuratrice)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24 del 31.12.2010

alle ore 24 del 30.06.2013

Scadenza annua : alle ore 24 del 30.06 di ogni anno

DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

<u>Contraente:</u>	il Soggetto che stipula la presente assicurazione.
<u>Società:</u>	La Compagnia Assicuratrice.
<u>Assicurato:</u>	Il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione.
<u>Assicurazione:</u>	Il contratto di assicurazione.
<u>Polizza:</u>	Il documento che prova l'assicurazione.
<u>Premio:</u>	La somma dovuta dalla contraente alla Società.
<u>Rischio:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<u>Sinistro:</u>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<u>Indennizzo:</u>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 2 (due) e mesi 6 (sei), con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2013, con prima scadenza al 30.06.2011.

La scadenza annuale è posta al 30.06 di ogni anno.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi quattro mesi prima della scadenza.

E' facoltà dell'Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere all'Impresa una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. L'Impresa, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

2) SOGGETTI ASSICURATI ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia Assicuratrice presta l'assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono, per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie, di proprietà e/o in uso al personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento, compresi i dipendenti degli Enti Gestori delle scuole equiparate dell'infanzia e dipendenti e collaboratori dell'Agenzia provinciale per la Protonterapia, rispettivamente:

- durante le missioni e/o viaggi di servizio svolti per conto del datore di lavoro e semprechè il dipendente risulti autorizzato ai sensi delle disposizioni di Legge e/o regolamentari in vigore;
- in occasione di viaggi di trasferimento compiuti dal dipendente per ragioni di servizio nell'ambito cittadino o nel comune di residenza che non comportano corresponsione di missione o indennità chilometrica

in conseguenza di:

- a) urto, collisione con qualsiasi veicolo, urto contro corpi mobili e/o fissi, ribaltamento, uscita di strada, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli od ad opera di ignoti; sono compresi i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- b) perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento;
- c) incendio, scoppio od esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.
- d) Eventi socio politici
la Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi socio politici e vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi e vandalismi);

e) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici (inondazioni, straripamenti, trombe di aria, tempeste, uragani, vento e cose da esso trascinate, caduta di grandine e di neve, frane, smottamenti, valanghe, slavine).

f) Rottura Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

g) Soccorso Stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza.

h) Vettura di cortesia

Per il tempo strettamente necessario alla riparazione, calcolato in giorni suddividendo il numero delle ore di mano d'opera concordate con il perito per 8 ore lavorative al giorno, verranno riconosciute le spese documentate sostenute per il noleggio di una autovettura con il massimo indennizzo per sinistro di € 1.000,00.

La polizza ha per oggetto anche la copertura dei danni subiti dai veicoli di proprietà dei membri della Giunta provinciale quando utilizzati con guida da parte dei medesimi per viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio e, in quanto non residenti nel capoluogo, per raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo di residenza, ivi compresi i tempi intercorrenti tra i diversi usi dell'automezzo stesso.

3) RISCHI ESCLUSI

L'Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione non vale altresì per i danni:

- a) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato;
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militari, invasioni;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere;
- e) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- f) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

4) IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonchè delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri o ad altri documenti equipollenti.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società.

5) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei paesi che aderiscono alla Convenzione della c.d. "carta verde".

6) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di danno l'assicurato deve trasmettere alla Società entro 5 (cinque) giorni dal sinistro, la certificazione del sinistro rilasciata da Agenti pubblici autorizzati quali polizia comunale, carabinieri, polizia stradale.

Nell'impossibilità oggettiva di acquisire la suddetta verbalizzazione, il dipendente assicurato ha l'obbligo di produrre alla Compagnia Assicuratrice, entro 5 (cinque) giorni dal sinistro, una autocertificazione con firma autenticata sottoscritta dal Dirigente responsabile della struttura da cui risultino la data e l'ora del sinistro, la dinamica del medesimo, oltre ad una circostanziata relazione sui danni arrecati al proprio autoveicolo ed ai motivi che hanno determinato l'impossibilità oggettiva di acquisire la suddetta certificazione.

Unitamente alla denuncia l'assicurato - limitatamente al personale dipendente - deve produrre alla Compagnia Assicuratrice, copie conformi, certificate dal responsabile della struttura o ufficio di appartenenza:

- a) dell'autorizzazione ad usare la propria macchina per missioni di servizio ai sensi delle disposizioni di Legge e/o regolamentari in vigore,
- b) della preventiva autorizzazione al compimento della missione o del viaggio di servizio.

Per i danni subiti in occasione di viaggi di trasferimento compiuti dal dipendente per ragioni di servizio nell'ambito cittadino o nel comune di residenza che non comportano corresponsione di missione o indennità chilometrica, il dipendente deve produrre alla Società, la preventiva autorizzazione del Dirigente della struttura di appartenenza attestante il compimento del suddetto viaggio.

Per i danni subiti dai membri della Giunta provinciale le singole denunce dovranno essere corredate dalla dichiarazione dell'assicurato che il sinistro si è verificato per l'uso del proprio automezzo per viaggi da compiere per ragioni d'ufficio o per raggiungere la sede di servizio o per rientrare al luogo di residenza.

7) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata all'altra parte.

8) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

Pertanto agli effetti dell'indennizzo, l'ammontare del danno, se parziale, è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo.

E' esclusa l'applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro.

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 (sei) mesi.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza, applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di **€ 25.000,00** per ciascun sinistro intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.

Per sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici il massimo risarcimento per assicurato non potrà peraltro superare l'importo di **€ 10.000,00**

Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa e assoluta di **€ 100,00**

9) NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati, rispettivamente dalla Società e dall'assicurato.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.

Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, se i periti non accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota di indennizzo spettantegli.

I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l'esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro.

I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.

10) TERMINE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento sull'indennizzo è eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, semprechè sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.

11) OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società.

Eguale deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all'accertamento del danno da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

12) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

13) CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio imponibile anticipato (oltre alle imposte di Legge) viene conteggiato su un preventivo di **n. 3.400.000** chilometri di percorrenza annua .

Il premio imponibile per ciascun chilometro è pari a € (oltre alle imposte di Legge).

Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base all'effettivo numero di chilometri percorsi durante l'anno che dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Compagnia Assicuratrice, per mezzo del broker incaricato entro 3 mesi dalla data di scadenza della rata annuale.

Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia Assicuratrice provvederà ad emettere atto di appendice per la regolazione del premio in base alle comunicazioni ed ai criteri esposti nel punto precedente.

Entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, il Contraente è tenuto a versare la differenza attiva del premio e la Compagnia Assicuratrice l'eventuale differenza negativa.

Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia provvederà ad inoltrare al Contraente l'elenco delle persone nel medesimo anno indennizzate con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo dell'ammontare dell'indennizzo in relazione ai diversi tipi di garanzia prestata.

14) OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con frequenza annuale la Società s'impegna a fornire al Contraente i dati analitici afferenti la gestione dei sinistri, ed al termine dell'annualità i dati consuntivi con rapporto sinistri/premi del periodo trascorso

15) COMPETENZA TERRITORIALE

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

16) IMPOSTE

Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.

17) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

18) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

19) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 (centoventi) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

20) CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è il RTI Marsh S.p.A. – Eurorisk Srl – Sapri Broker Srl.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi

collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 5%.

**POLIZZA KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI
DEI DIPENDENTI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO**

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
(scheda da restituire firmata e compilata in sede di offerta)

Preventivo Km percorsi su base annua:

3.400.000 (tre milioni quattrocentomila) chilometri

PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO

in cifre

€

in lettere

€

QUOTA DI RITENZIONE DEL RISCHIO 100%

DENOMINAZIONE
SOCIALE OFFERENTE:

SEDE LEGALE:

FIRMA E QUALIFICA :

DATA:

In caso di discordanza prevarranno gli importi scritti in lettere

POLIZZA KASKO, FURTO INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO

Scheda di offerta tecnica (da restituire firmata e compilata in sede di offerta)

BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE

Variante n. 1

Art. 1) – Durata del contratto	
Facoltà di recesso annuale da parte dell'Impresa	
Mantenimento della facoltà di recesso bilaterale	Eliminazione della facoltà di recesso da parte dell'Impresa
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 4 <input type="checkbox"/>

Variante n. 2

Art. 6)– Modalità per la denuncia del sinistro		
Termini di denuncia		
Denuncia da parte del Contraente entro 5 gg. dal sinistro	Aumento del termine di denuncia a gg. 10	Aumento del termine di denuncia a gg. 15
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 2 <input type="checkbox"/>	Punti 4 <input type="checkbox"/>

Variante n. 3

Art. 6)– Modalità per la denuncia del sinistro	
Modalità di denuncia	
Denuncia a mezzo fax	Denuncia a mezzo posta elettronica
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 2 <input type="checkbox"/>

Variante n. 4

Art. 8 Massimo indennizzo		
Aumento del massimale		
Mantenimento del massimo indennizzo a € 25.000,00	Aumento del massimo indennizzo a € 30.000,00	Aumento del massimale a € 35.000,00
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 10 <input type="checkbox"/>	Punti 20 <input type="checkbox"/>

Totale punteggio complessivo offerta tecnica: _____

QUOTA DI RITENZIONE DEL RISCHIO 100%

DENOMINAZIONE
SOCIALE OFFERENTE:

SEDE LEGALE:

FIRMA E QUALIFICA :

DATA: